

Reggio Emilia, 07 gennaio 2005

Circolare n. 01

## A TUTTI I CLIENTI

**Oggetto:** Legge 30/12/2004 n. 311 – Finanziaria per il 2005-01-12  
Disposizione legislative concernenti il nostro settore.

Sulla legge in oggetto – pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 306 del 31/12/2004 (Suppl. n. 192/L) ed in vigore dall'1/1/2005 – la Direzione delle dogane ha diramato la circolare 31/12/2004 – prot. 5002/V/AGT – qui allegata per Vostra miglior guida.

Il testo della circolare appare di agevole lettura e comprensione, in parallelo al testo della legge, nelle parti che ci riguardano:

1) Sono confermate fino al 31 dicembre 2005 le aliquote speciali di accisa sulle emulsioni oleose stabilizzate, di oli da gas ovvero olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento i peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione.

L'unica modifica riguarda l'aliquota relativa alla emulsione acqua-olio da gas destinata alla trazione – che passa da € 245,15847/per mille litri a € 256,70/per mille litri.

La modesta differenza di aliquota di accisa – tra il prodotto trazione e quello per riscaldamento – al momento non giustifica alcun tipo di denaturazione per l'emulsione con minore tassazione.

L'emulsione destinata al riscaldamento (con minore tassazione) deve essere evidenziata sui documenti d'accompagnamento e deve essere presa in carico su idonei registri differenziati da quelli utilizzati per l'emulsione con imposta maggiore (emulsione trazione).

2) Fino al 31 dicembre 2005 viene applicata l'agevolazione riconosciuta agli utilizzatori industriali – termoelettrici esclusi – consistente nella riduzione del 40 per cento dell'aliquota sul gas metano per combustione/usi industriali, in presenza di consumi superiori a 1.200,000 metri cubi per anno.

- 3) È confermato fino al 31 dicembre 2005 il beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese (250 lire/litro per gasolio – 308 lire/chilo per il GPL).
- 4) È confermato fino al 31 dicembre 2005 il beneficio della riduzione del prezzo (come sopra) del gasolio e del GPL, impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale – individuate da apposita delibera del consiglio comunale – appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui al DPR 412/1993 – ancorché nella medesima frazione sia ubicata la sede municipale.
- 5) Viene applicato fino al 31 dicembre 2005 il regime di esenzione da accisa per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, per tutte le tipologie di colture.
- 6) Non si emana – anche per il 2004 – il provvedimento di rideterminazione delle aliquote di alcuni prodotti sottoposti ad accisa – già previsto dall'art. 8/comma 5 della Legge 23/12/1998 n. 448.
- 7) Viene abrogato il comma 4 dell'art. 8 della Legge 23/12/1998 n. 448, in base al quale, al 1° gennaio 2005, la misura delle accise sugli oli minerali avrebbe dovuto essere rideterminata secondo quanto stabilito nell'allegato I alla predetta legge.

NOTA: I commi da 515 a 517 (dell'art. 1 della legge) riguardano alcune disposizioni in ordine alla fruizione dei benefici fiscali relativi all'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato – nel corso dell'anno 2004 – dagli esercenti attività di autotrasporto merci su strada.

Alle lettere a – b – c, in riferimento a tali commi – in particolare la lettera b) (attività di autotrasporto di merci PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. In ambedue le ipotesi, gli interessati devono presentare – entro il 30 giugno 2005 – agli UTF istanza di rimborso dell'imposta, con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'intero anno 2004.

L'Agenzia delle dogane fa riserva di fornire ulteriori comunicazioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande di rimborso.

**Servizio Rapporti Clientela**